

Motivi e principali argomenti

L'appellante sostiene che l'ordinanza del Tribunale di primo grado che dichiara irricevibile il suo ricorso dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:

- a) l'ordinanza viola l'obbligo di motivazione;
- b) il Tribunale di primo grado ha errato nella valutazione giuridica dei fatti della causa;
- c) l'ordinanza viola il diritto ad una tutela giurisdizionale completa ed effettiva nonché i diritti della difesa.

Ricorso del 07/10/2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-371/05)

(2006/C 10/17)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Il 07/10/2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla Sig.a C. Cattabriga, nonché dai Sigg. X. Lewis e L. Visaggio, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che, avendo il Comune di Mantova affidato, in via diretta e senza la previa pubblicazione di un apposito bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei propri servizi informatici alla società A.S.I. S.p.A., la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 92/50/CEE, e in particolare degli art. 11 e 15, n. 2, di tale direttiva;
- condannare Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

1. A seguito di un reclamo, la Commissione è venuta a conoscenza della convenzione conclusa in data 2 dicembre 1997, attraverso cui il Comune di Mantova ha affidato, in via diretta e senza la previa pubblicazione di un apposito bando di gara, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei propri servizi informatici a una società da esso partecipata, Azienda Servizi Informatici («A.S.I.») S.p.A.. Tale affidamento ha una durata di quindici anni, fino al 31 dicembre 2012.
2. La Commissione ritiene che l'affidamento alla società A.S.I. S.p.A. dei servizi informatici del Comune di Mantova costituisca un appalto pubblico di servizi, soggetto all'applicazione della direttiva 92/50/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, del 18

giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. Nel caso di specie sarebbe stato perciò necessario seguire una procedura di gara conformemente alle disposizioni di tale direttiva, e in particolare procedere alla pubblicazione di un apposito bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ai sensi degli artt. 11 e 15, n. 2, della direttiva stessa.

3. Peraltro, a parere della ricorrente, le autorità italiane non hanno addotto elementi sufficienti per far ritenere che, in considerazione dell'assetto complessivo dei rapporti giuridici intercorrenti fra il Comune e la società affidataria, nonché dell'attività svolta da quest'ultima, l'affidamento in esame costituisca un'operazione puramente «interna» (o *In House Providing*), sottratta all'applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.

⁽¹⁾ GU L 209, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione 26 luglio 2005 nei procedimenti A. Brünsteiner GmbH (C-376/05) e Autohaus Higer GmbH (C-377/05) contro Bayerische Motorenwerke AG.

(Cause C-376/05 e C-377/05)

(2006/C 10/18)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con decisione 26 luglio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 12 ottobre 2005, nei procedimenti A. Brünsteiner GmbH (C-376/05) e Autohaus Higer GmbH (C-377/05) contro Bayerische Motorenwerke AG, il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 5, n. 3, prima frase, primo trattino, del regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475⁽¹⁾, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela, debba essere interpretato nel senso che la necessità di ristrutturare l'insieme della rete commerciale o una sua parte sostanziale e il conseguente diritto del fornitore di recedere con un preavviso di un anno dai contratti con i concessionari della sua rete di distribuzione possa risultare anche dal fatto che con l'entrata in vigore del regolamento (CE) della Commissione 31 luglio 2002, n. 1400⁽²⁾, relativo all'applicazione dell'art. 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi verticali e